



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/07319

Del: 13/10/2025

Esecutivo Da: 13/10/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

CIG: B22A192B41 - CUP: H14H22000470006 Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale" (Prog. L1637/2022) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2) - Codici Opera 220297, 220298 e 230143 – Autorizzazione subappalto a favore di LO.MA

IL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONI

Premesso che:

- in data 2 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/000**83** avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2025-2027 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024;
- il Consiglio Comunale ha approvato in data 13.01.2025 la deliberazione n.**1**, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025-2027: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti e ulteriori allegati", con la quale è stato approvato il bilancio finanziario 2025/2027;
- la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. **18** del 21 gennaio 2025 il Piano Esecutivo di gestione 2025 - 2027;
- la Giunta comunale ha approvato con deliberazione n. **89** del 14 marzo 2025 il "Piano



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027”;

-con decreto del Sindaco n. **45** del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

-il presente appalto è finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), risorse di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferenti alla Missione 5, Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimenti 1.3 Housing temporaneo e Stazioni di Posta per le persone senza dimora” sub investimento 1.3.2, “Povertà estrema - Stazioni di Posta”;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Progetto dell’intervento in oggetto volto alla ristrutturazione del Centro Servizi La Fenice e dell’ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all’intervento di interesse denominato “Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale” (Prog. L1637/2022) ed in particolare:

- la deliberazione di Giunta n. **290** del 7 giugno 2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo **L1637/2022, denominato “Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale”**, che prevede la realizzazione della quota investimento dell’intervento con H14H22000470006, progetto che ammonta ad € 910.000,00, interamente finanziati con risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2, di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- la determinazione dirigenziale n. **4867** del 19 giugno 2024, recante “Determinazione a contrarre per l’affidamento dell’intervento denominato “Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale” (Prog. L1637/2022) finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2) - (Codici Opera 220297, 220298 e 230143 - CUP H14H22000470006 - CUI L01307110484202200130 - CPV 45454000-4) mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023”;

- la determinazione dirigenziale n. **6883** del 16 settembre 2024 con la quale i succitati lavori L1637/2022 sono stati aggiudicati all’operatore economico Edilizia San Giorgio S.r.l. (C.F. e P.IVA 04883450480), per un importo netto di € 391.238,94 (di cui € 180.885,64 per costi

della manodopera ed € 29.497,33 per costi della sicurezza), oltre IVA, sulla base del CIG **B22A192B41**;

visto il contratto stipulato tra l'appaltatore Edilizia San Giorgio S.R.L.e l'Amministrazione comunale in data 08.10.2024 prot. 330322 della durata di giorni 270 (diconsi duecentosettanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;

visto il verbale di consegna dei lavori affidati all'appaltatore sottoscritto in data 14 febbraio 2025;

Dato atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 d.lgs. n. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del II Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Considerato altresì che ai sensi del comma 16 del medesimo art. 119 D.Lgs.36/2023

-la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;

-tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;

-per i cottimi e subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € **100.000,00**, come nel caso di specie, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà;

Vista l'istanza di subappalto, pervenuta con Prot. 337479 in data 08.09.2025 con la quale la

ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto Edilizia San Giorgio S.R.L, .C.F. 04883450480, con sede in loc. Piani dela Rugginosa, n.258, Montanino Reggello (FI) chiede l'autorizzazione al subappalto di parte delle opere elettriche impiantistiche per un importo presunto di € 20.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza ed €4.400,00 per costi della manodopera presso il Centro Servizi la Fenice , alla Ditta LO.MA con sede legale in Pelago (FI) , via primo maggio n.35, P.IVA 05564770484;

Dato atto che

In data 22/09/2025 è stata richiesta integrazione documentale dell'istanza con pec n°356462 alla ditta appaltatrice per il subappalto a favore di LO.MA, con effetto sospensivo dei termini per l'autorizzazione, alla quale è seguita l'integrazione documentale ricevuta con mail 10 ottobre 2025;

Dato atto che

- l'intervento in oggetto prevede opere elettriche, impianti, da eseguirsi presso il Centro servizi la Fenice posto nel Comune di Firenze;

-l'oggetto dell'appalto è costituito ai sensi dell'art.2 CSA dalle seguenti categorie, prevalente OG2 per € 323.217,69, e scorporabile **OS30 per € 79.735,35** e OS28 per € 113.863,08;

-il subappalto è costituito da opere rientranti nella categoria: OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

Rilevato pertanto che tali lavori oggetto del subappalto, essendo di importo inferiore al 100% dell'importo dei lavori della categoria scorporabile affidati (OS30), rientrano quindi nei limiti stabiliti per il subappalto ai sensi dell'art.119 D.Lgs.36/2023 e dell'art.37 capitolato speciale;

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art.119 D.Lgs.36/2023 l'impresa aggiudicataria ha :

-indicato già all'atto dell'offerta, precisamente nel DGUE, l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;

-provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 codice civile con l'impresa subappaltatrice;

-fornito dichiarazione della ditta subappaltatrice in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12 o art. 100 del suddetto decreto) nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;

- fornito adeguata documentazione della ditta subappaltatrice per i lavori da eseguire;

- prodotto copia del contratto di subappalto;

-indicato nel contratto di subappalto all'art.30, la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;

-indicato nel contratto di subappalto all'art.12 -appendice la clausola relativa alla revisione

prezzi come previsto all'art. 60 del DLGS_36_2023;

- fornito il modello comunicazione titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice;
- fornito il modello dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice;

preso atto che

-in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice e l'Impresa subappaltatrice LO.MA P.IVA 05564770484 dichiarano congiuntamente, ai sensi dell'art.119 co 11 Dlgs 36/2023 che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a favore dell'impresa appaltatrice, rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento;

-in merito alla patente a crediti, la ditta subappaltatrice attesta il possesso di patente a crediti ;

Precisato che:

- ai sensi dell'art.119 co 12 D.Lgs 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- il subappaltatore, risultando impresa individuale priva di dipendenti come da documentazione conservata agli atti dell'ufficio scrivente, non è tenuta al rispetto del CCNL F018, Contratto collettivo dichiarato applicabile all'appalto in oggetto come da DD/2024/06883;

Dato atto che

-la copia informatica dell'istanza di autorizzazione al subappalto della ditta affidataria a favore dell'impresa LO.MA, allegata integrante al presente provvedimento, è conforme all'originale conservato agli atti di questa Direzione;

-è in corso di accertamento la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali del subappaltatore mediante FVOE 2.0;

Ritenuto possibile autorizzare con riserva il subappalto di parte delle lavorazioni ricadenti nella categoria OS30, per un importo presunto di € 20.000,00, espressa dalla ditta Edilizia San Giorgio S.R.L, aggiudicataria dell'intervento L1637/2022 citato, a favore della ditta LO.MA ;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 – sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione

del medesimo organo n. 2021/G/2012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto.

Ritenuto che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I, Parte I, Libro I, del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare i seguenti:

- a) principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c) principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. n. 119 del D.lgs. n. 36/2023;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto gli artt. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

Visto la Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 119 D.lgs.36/2023, l'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l. con sede legale a Reggello (FI), località Piani della Rugginosa n. 258, frazione Montanino (C.F. e P.IVA 04883450480), nell'ambito del progetto denominato "L1637/2022 Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2) - Codici Opera 220297, 220298 e 230143 - CIG B22A192B41, CUP H14H22000470006, a subappaltare alla ditta LO.MA con sede legale in Pelago (Fi) , Cap 50060, via primo maggio n.35 P.IVA 05564770484, l'esecuzione di parte delle opere elettriche - impianti elettrici per un importo presunto di € 20.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza e 4.400,00 per costi della manodopera;

2) di dare atto che:

-in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice Edilizia San Giorgio S.r.l. e l'Impresa subappaltatrice LO.MA, dichiarano congiuntamente, ai sensi dell'art.119 co 11 Dlgs 36/2023 che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a favore dell'impresa appaltatrice Edilizia San Giorgio S.r.l, rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento, come precisato in apposita dichiarazione sottoscritta conservata in atti dell'ufficio;

-il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 d.lgs. 36/2023;

-il presente atto è soggetto ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 36 del 2023, alla pubblicazione sul sito web istituzionale : www.comune.firenze.it <https://affidamenti.comune.fi.it/tutti-gruppo> - nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni dell'art. 23, co. 1, lett. b), di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche;

-la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte della Ditta appaltatrice e della subappaltatrice dell'art. 119 D.lgs.36/2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Prot. 211.25.RL Domanda subappalto LOMA 100.24 Via del Leone.pdf -
1b008c08dbb89ea14558f01926423040fb7e36574feee8b3d61a733140e4ce63

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.